

ALLEGATO B- Statuto

Art. 1) DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione "AMICI DI LOLLO ODV", che di seguito sarà denominata "Organizzazione".

L'Organizzazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ODV è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito dell'ottenimento dell'iscrizione e della conservazione della qualifica al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organizzazione ha durata a tempo indeterminato, salvo il caso di scioglimento anticipato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 2) SEDE

La sede dell'Organizzazione è in Lissone (MB). Sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e rappresentanze potranno essere costituiti in altre località in Italia ed all'estero. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3) FINALITA' E ATTIVITA'

L'Organizzazione, senza fine di lucro, si propone di dare sostegno all'infanzia, ponendosi come obiettivo specifico quello di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti di essa.

L'Organizzazione intende prestare particolare attenzione a quelle categorie di infanzia che vivono situazioni di particolare difficoltà, quali:

- I bambini disabili;
- I bambini malati, specialmente quelli di malattie gravi e/o rare;
- I bambini che vivono in contesti familiari particolarmente disagiati;
- I bambini che vivono in quartieri "difficili".

L'Organizzazione, oltre al sostegno diretto all'infanzia, si prefigge in via più generale di dare supporto anche a tutti quei soggetti che vivono situazioni di svantaggio in genere (adulti disabili, anziani etc.) tramite attività correlate e/o congiunte al mondo dei minori.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono le seguenti individuate ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 lettera:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, l'Organizzazione a titolo esemplificativo ma non esaustivo si propone di:

- realizzare attività di trasporto sociale di minori di età bisognosi di cure specifiche verso istituti di cura presenti nel territorio provinciale e regionale attraverso il servizio denominato Lollo23;
- realizzare progetti rivolti alle istituzioni scolastiche del territorio al fine di finanziare attività e/o acquisto di attrezzature specifiche;
- realizzare e gestire eventi, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la “festa di primavera”, torneo di calcio in memoria di Lorenzo Bonfanti, “festa del parco”, “giochi liberi tutti”, “Babbo Natale in piazza”, durante i quali verranno, inoltre, organizzati laboratori creativi e attività di animazione sociale;
- effettuare periodicamente una donazione nei confronti di istituzioni scolastiche al di fuori dell’ambito nazionale, tramite collaborazioni con altre associazioni o nostri associati;
- sviluppo e gestione di un orto urbano con l’obiettivo sia di avvicinare i bambini ai temi dell’ecosostenibilità, sia per fornire loro un’occasione per imparare a rispettare il bene comune.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel presente articolo, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D. Lgs. 117/2017.

L'Organizzazione può collaborare con Enti Pubblici e Privati, con altre associazioni e gruppi di volontariato; essa inoltre può aderire ad altri Enti o associazioni quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini.

Art. 4) ASSOCIATI

Possono essere associati le persone fisiche, che abbiano compiuto i quattordici anni, che condividano gli scopi dell'Organizzazione. Chi desidera divenire associato deve presentare domanda al Consiglio Direttivo e deve dichiarare di conoscere ed accettare lo Statuto dell'Organizzazione e l'eventuale regolamento interno.

La domanda di ammissione all'Organizzazione per i minorenni deve essere firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di iscrizione ed in caso di rigetto della domanda, deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato, mediante consegna *brevi manu* o inviata tramite mezzi, anche elettronici, che accertino la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo email, PEC o lettera raccomandata). Questi può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione di rigetto mediante richiesta scritta con le stesse modalità sopra indicate, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale e a integrare il numero entro un anno.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 5) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali se in regola con il pagamento della quota associativa; agli associati minorenni è precluso l'elettorato passivo mentre esercitano l'elettorato attivo mediante l'esercente la responsabilità genitoriale;
- di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Organizzazione previa richiesta formulata al Consiglio Direttivo secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento interno, ove redatto, o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- di recedere in qualsiasi momento.

Gli associati sono tenuti a:

- versare la quota annuale nei modi e tempi fissati dal Consiglio Direttivo (le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili);
- osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Organizzazione;
- astenersi dal voto in caso di interesse in conflitto con quello dell'Organizzazione.

Art. 6) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi membri può deliberare l'esclusione dell'associato che contravvenga gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o dalle decisioni deliberate dagli organi sociali.

Tale delibera del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata mediante consegna *brevi manu* o inviata tramite mezzi, anche elettronici, che accertino la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo email, PEC o lettera raccomandata), al soggetto interessato, il quale può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante PEC o lettera raccomandata entro il termine di sessanta (60) giorni.

L'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva, delibera con voto segreto solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 7) ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 8) ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Organizzazione sono:

1. L'Assemblea degli Associati;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente e il Vicepresidente;
4. L'organo di controllo, se nominato;
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato;
6. Il Presidente Onorario, se nominato.

Art.9) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Organizzazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Organizzazione.

L'Assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati, ovvero da almeno un terzo (1/3) dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata almeno dieci (10) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione consegnata *brevi manu* o inviata tramite mezzi, anche elettronici, che accertino la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo lettera raccomandata, email, PEC.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, che elegge un segretario incaricato di redigere il verbale, e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Ogni associato ha diritto ad un voto in assemblea e può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di un massimo di tre deleghe. Non può essere conferita delega ai componenti del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Per ogni argomento il Presidente, sentito il parere dell'Assemblea, stabilisce la forma di votazione.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che viene conservato presso la sede dell'Organizzazione per la libera visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

L'Assemblea può essere tenuta in presenza e/o in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità del socio partecipante e votante. La modalità di tenuta dell'Assemblea viene precisata nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché all'interno della provincia della sede legale.

Art.10) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno degli associati; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero di associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea è altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l'intera compagine sociale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico.

Tale termine potrà essere elevato a sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora particolari e motivate esigenze lo richiedano. In ogni caso, il deposito del bilancio dovrà essere depositato nei termini di cui all'art. 48 c.3 D. Lgs. 117/2017.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti su qualunque argomento all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- gli indirizzi e le direttive generali dell'Organizzazione;
- l'approvazione del bilancio consuntivo come disciplinato dall'art. 13 D. Lgs. 117/2017;
- la nomina e revoca dei componenti il Consiglio Direttivo ed eventualmente dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della Revisione Legale;
- la nomina del Presidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione di Regolamenti, predisposti dal consiglio direttivo, che integrano e dettagliano quanto previsto nel presente Statuto;
- quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art.11) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la maggioranza assoluta degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati e delibera con il voto favorevole dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei presenti.

In caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- modifiche statutarie;
- trasformazioni, fusioni e scissioni dell'Organizzazione;
- scioglimento e messa in liquidazione dell'Organizzazione e successiva nomina dei liquidatori.

Art.12) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea fra gli associati.

Il Presidente nomina un segretario anche non facente parte del Consiglio stesso, con il compito di stilare i verbali delle sedute.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, questo viene sostituito dal primo dei non eletti alle ultime elezioni o, in sua assenza, viene eletto dalla prima Assemblea utile e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato dall'Assemblea degli associati.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti, senza alcun vincolo di mandato.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 13) FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno e comunque quando ne venga fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri.

Il Consiglio è convocato almeno cinque (5) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite mail.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno tre membri e sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è altresì validamente costituito anche senza formalità di convocazione se presenti tutti i componenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei componenti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Organizzazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito degli indirizzi e delle linee generali approvati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Organizzazione. Può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo nello specifico:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) predispone gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Organizzazione;
- c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) elegge il Presidente e il Vicepresidente;
- f) propone all'Assemblea la carica del Presidente Onorario;
- g) nomina il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- h) determina l'importo della quota associativa annuale fissandone termini e modalità del versamento;
- i) decide sull'ammissione degli associati e disciplina l'esclusione degli stessi;
- k) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- l) assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017;
- m) istituisce gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- n) delega compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

- o) assume le determinazioni necessarie in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi, senza oneri patrimoniali per l'Organizzazione;
- p) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- q) assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Organizzazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 14) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i membri del Consiglio stesso, durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio.

La rappresentanza dell'Organizzazione e la firma sociale spettano al Presidente ed in sua assenza al Vicepresidente.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Al Presidente e al Vicepresidente non è dovuto alcun compenso tranne il rimborso delle spese sostenute per le attività espressamente autorizzate dal Consiglio.

Il Presidente esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per la gestione, il buon funzionamento e la promozione dell'Organizzazione.

Il Presidente dell'Organizzazione, tra l'altro:

- a) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche, Private nazionali e internazionali ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Organizzazione;
- b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; queste funzioni possono essere delegate dal Presidente anche al Tesoriere nominato;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea verificando la regolarità della costituzione, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti, regolandone lo svolgimento ed accertando i risultati delle votazioni;
- f) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- g) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Organizzazione;
- h) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- i) cura i rapporti tra gli Associati e l'Organizzazione.

Qualora venga a mancare il Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente, fino alla scadenza del mandato in cui verrà eletto il nuovo Presidente.

Art.15) PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per eccezionali meriti acquisiti o per l'importante valore simbolico nell'Organizzazione.

La carica può essere a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso o revoca, e non è gravata da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente del Consiglio Direttivo.

La delibera di nomina da parte dell'Assemblea avviene a maggioranza semplice mentre per la revoca occorre la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli intervenuti.

Il Presidente onorario può partecipare di diritto all'Assemblea e può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in entrambi i casi con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Il Presidente Onorario, se associato, ha tutti i diritti e doveri degli altri associati.

ART. 16) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ove ritenuto opportuno dall'Assemblea e comunque nei casi previsti dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

All'Organo di Controllo, al quale può anche essere affidata la revisione legale dei conti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17) REVISORE LEGALE DEI CONTI

Ove ritenuto opportuno dall'Assemblea e comunque nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs. 117/2017, fatta in ogni caso salva la possibilità di affidare l'incarico all'Organo di Controllo, l'assemblea provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.18) RISORSE ECONOMICHE

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- le quote sociali;
- le liberalità e i contributi pubblici e privati;
- le donazioni e i lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- le rendite patrimoniali;
- i rimborsi derivanti da convenzioni;
- le entrate derivanti da attività di raccolta fondi, in conformità dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- i rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Organizzazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- le entrate effettuate ai sensi del c.1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

- le altre entrate espressamente previste dalla legge;
- le eventuali entrate di natura commerciale svolte in conformità ai propri scopi istituzionali e in misura non prevalente;
- gli eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART 19) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, ai sensi dell'art. 8 c. 2 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato, secondo le leggi vigenti, per lo svolgimento delle attività statutarie e delle attività ad esse direttamente connesse ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20) SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Organizzazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo entro i termini previsti per le delibere assembleari presenta all'Assemblea ordinaria per l'approvazione il bilancio consuntivo unitamente alla relazione sulle attività svolte, nella quale deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte.

Tali documenti devono essere depositati nella sede sociale almeno dieci (10) giorni prima dell'Assemblea.

Il bilancio di esercizio, in seguito all'approvazione dell'Assemblea, deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno.

Art. 21) BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale è redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

In questi casi, tale documento viene predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria.

Art. 22) LAVORO RETRIBUITO

L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART 23) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Organizzazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, c.1 del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9 c.1 D. Lgs. 117/2017.

Art.24) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente normato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi e da ulteriore normativa in materia.